

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VI COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 1952

(87<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FERRABINO

### INDICE

#### Disegno di legge:

(Seguito della discussione ed approvazione)

« Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (N. 2311):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 997, 998
QUAGLIARIELLO . . . . .	998
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	998

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Cermignani, Della Seta, De Sanctis, Ferrabino, Filippini, Gelmetti, Gervasi, Jannelli, Lamberti, Lovera, Magrì, Merlin Angelina, Page, Parri, Platone, Quagliariello, Rolfi, Russo, Saporì, Tignino, Tonello, Tosatti e Zanotti Bianco.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento, intervengono i senatori Bisori e Mazzoni.

ROLFI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (N. 2311).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie ».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge era stato tutto approvato, tranne il primo periodo del terzo alinea dell'articolo 1 relativamente al corpo elettorale attivo. Avendo, infatti, la Commissione rilevato una formulazione che poteva prestarsi ad equivoche interpretazioni, il Ministro è stato invitato dalla Commissione a presentare un emendamento, che mi ha fatto adesso pervenire. L'emendamento consiste nel sostituire le parole: « Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole, di cui al citato articolo 70 » con le altre parole: « Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso ».

In altri termini, si ripristina, con questa dicitura, la lezione del Testo unico articolo 70 comma terzo e si afferma che la votazione è fatta dalle Facoltà alle quali normalmente appartiene la cattedra messa a concorso, mentre la dicitura del testo del disegno di legge poteva far supporre che votassero per ogni cattedra tutte le Facoltà indistintamente.

Chi approva l'emendamento proposto dal Ministro è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto adesso ai voti l'articolo 1 quale risulta dalle modifiche apportate.

(*È approvato*).

Inoltre, il Ministro propone di aggiungere un articolo 1-*bis* così formulato: «Il quarto comma dell'articolo 70 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1492, è sostituito dal seguente:

“Agli effetti di cui al comma precedente, le Facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facoltà di giurisprudenza, le Facoltà di agraria come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali” ».

**QUAGLIARIELLO.** Per la Facoltà di veterinaria, essendo limitato il numero degli insegnanti di ruolo, può accadere che essi non siano in numero sufficiente, dato che, in genere, si tratta oltre tutto di incaricati. Nelle Facoltà di veterinaria, in tutta Italia, non vi sono che tre professori di fisiologia; pertanto, occorrerebbe fare in modo che votassero per la Commissione anche professori della Facoltà affine di medicina. Mi riservo, anzi, di presentare un emendamento in questo senso.

**PRESIDENTE.** Faccio presente che l'articolo 1-*bis*, proposto dal Ministro, è una modificazione del quarto comma dell'articolo 70 del testo unico. Il quarto comma, infatti, prevedeva che alcune Facoltà votassero insieme: precisamente la Facoltà di scienze economiche con quelle di giurisprudenza, le Facoltà di veterinaria con quelle di medicina, le Facoltà di architettura con quelle di ingegneria e le Facoltà di agraria con quelle di scienze.

Il Ministro, il quale si scusa per non essere presente, propone di abolire il raggruppamento tra architettura e ingegneria, e quello tra veterinaria e medicina, mantenendo gli altri due; il senatore Quagliariello, invece, vorrebbe mantenere anche il raggruppamento fra veterinaria e medicina.

**QUAGLIARIELLO.** Insisto nel mio punto di vista. A mio avviso, anzi, si potrebbe dire: «Per la Facoltà di veterinaria, voteranno secondo la materia messa a concorso i profes-

sori titolari della stessa materia della Facoltà di medicina, ed eventualmente di scienze».

**PRESIDENTE.** Il senatore Quagliariello, insomma, propone, a quanto risulta dalla sua proposta, non di associare le Facoltà, ma singole discipline: concetto che potrebbe essere preso in esame; senonchè la formulazione diventa difficile e sarebbe opportuno soprassedere nella discussione del suo emendamento per sentire il parere del Ministro.

Trovare una formula che comprenda tutti i casi che possono eventualmente sorgere non è possibile, e non v'è che da rimettersi alla prassi seguita dal Consiglio superiore che suole in speciali casi integrare i corpi elettorali. Suppongo, tuttavia, un parere contrario del Ministro; e certamente v'è la mia sommessima opinione contraria all'accoglimento dell'emendamento del senatore Quagliariello.

**VISCHIA,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi rimetto alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Ricordo che l'emendamento del senatore Quagliariello è così formulato:

«Per la facoltà di veterinaria voteranno secondo la materia messa a concorso i professori titolari della stessa materia della Facoltà di medicina ed eventualmente di scienze».

Metto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 1-*bis* proposto dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ritengo ora opportuno aggiungere al testo ora approvato un emendamento del seguente tenore: «e la Facoltà di magistero come Facoltà di lettere e filosofia».

Su questa mia proposta la cui opportunità è evidente, il Ministro mi ha già esposto parere favorevole. La metto, pertanto, in votazione.

(*È approvata*).

Faccio presente che in sede di coordinamento l'articolo 1-*bis*, integrato secondo la modifica testè approvata, diverrà articolo 2.

Faccio presente, inoltre, che il disegno di legge, a seguito delle modifiche apportate, risulta così formulato:

#### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238, è modificato come segue:

« Le Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre universitarie sono formate secondo le norme appresso indicate.

« Ciascun titolare delle Facoltà o Scuole, cui normalmente appartiene la materia messa a concorso, designa non più di due professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine. Ove manchino o siano in scarso numero i professori che siano o siano stati ordinari della materia messa a concorso o di materia affine, il Ministro, sentita la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire che siano votati anche cultori della materia messa a concorso. Entrano a far parte della Commissione i due designati che riportino il maggior numero di voti ed altri tre scelti, mediante estrazione a sorte, tra i sei successivi designati, ciascuno dei quali abbia riportato un numero di voti non inferiore al ventesimo della somma dei votanti. All'uopo, le frazioni di unità percentuale sono arrotondate all'unità immediatamente superiore ».

#### Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 70 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di cui al comma precedente, le Facoltà di scienze politiche e di scienze economiche e commerciali sono considerate come Facoltà di giurisprudenza, le Facoltà di agra-

ria come Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e le Facoltà di magistero come Facoltà di lettere e filosofia ».

#### Art. 3.

Alle operazioni di spoglio delle votazioni ed al successivo sorteggio provvede la Giunta della I Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

#### Art. 4.

È considerato dimissionario d'ufficio il Commissario il quale non intervenga — per qualsiasi motivo — a due adunanze della Commissione.

Al Commissario dimissionario, se appartenente al gruppo dei due eletti per maggioranza di voti, subentra colui che è riuscito terzo nella votazione, o se questi è già membro della Commissione in seguito a sorteggio, il quarto e così via. Se il Commissario dimissionario è uno degli eletti in seguito a sorteggio, si nomina per sorteggio un altro nel gruppo residuo di professori cui si riferì il sorteggio originario.

#### Art. 5.

Le norme di cui alla presente legge valgono anche per i concorsi a cattedre universitarie banditi per l'anno in corso.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,37.

#### ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della riunione del 17 ottobre 1952, all'inizio, in luogo delle parole: « Presidenza del Presidente Ferrabino » si leggano le altre: « Presidenza del Vice Presidente Jannelli ».